



COMUNE DI PERUGIA

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2414 DEL 31/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 - AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART. 7-TER, COMMI 9 E 10, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2026.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 179 del 03/04/2025, avente ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale U.O. Servizio finanziario e gestione entrate”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 23/04/2025 avente ad oggetto: “Nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 575 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 ed assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da tre componenti, una delle quali è la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico del possessore o del detentore di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta

Firmato digitalmente da
Roberto Ciccarelli

 Città di
PERUGIA

- unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 ha introdotto il bonus sociale rifiuti, successivamente disciplinato dal DPCM 21/01/2025, n. 34 e dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e successive modificazioni, bonus spettante ai nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a € 9.530 (anno 2025) e ad € 9.796 (anno 2026), nel caso di nuclei familiari con fino a 3 figli a carico, e non superiore a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico; l'ammontare del bonus è pari al 25% del tributo dovuto (al lordo delle componenti perequative), il cui onere viene finanziato mediante la componente perequativa UR3, disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 133/R/rif/2025;

RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014 e ss.mm.ii., come risultante dopo le modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2026, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«(...) In aggiunta al bonus sociale rifiuti, ove spettante, in favore dei contribuenti residenti nel Comune di Perugia, il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva, con riferimento all'importo della tassa sui rifiuti, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e delle componenti perequative riferito all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze sono previsti i seguenti interventi:

a) contribuenti con indicatore ISEE non superiore alla soglia di € 9.796,00 – contributo comunale del 75% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti. L'importo della soglia viene adeguato agli aggiornamenti operati dall'ARERA ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/01/2025, n. 24. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto anche al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, il contributo comunale copre anche la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali non abbattuta dal bonus sociale rifiuti.

b) contribuenti con indicatore ISEE superiore alla soglia di cui alla precedente lettera a) e non superiore ad € 10.500,00 – contributo comunale del 50% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante;

c) contribuenti con indicatore ISEE superiore ad € 10.500,00 e non superiore ad € 12.000 – contributo comunale del 30% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante.

Per le famiglie con almeno 4 figli a carico, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 21.500. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c).

Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti.

In ogni caso la somma delle agevolazioni comunali e del bonus sociale rifiuti non può superare il 100% dell'importo complessivamente dovuto per ogni anno.

Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati, i quali dovranno risultare residenti nel Comune alla data di scadenza dell'apposito bando, devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, secondo le modalità ed entro la data stabilita con atto dirigenziale.

Le agevolazioni di cui ai punti b) e c) del primo periodo del presente comma non sono applicabili ai soggetti che fruiscono di quanto previsto dall'art. 6-quinquies, comma 7-bis, del presente regolamento»;

RICHIAMATO altresì l'art. 7-ter, comma 10, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui

Firmato digitalmente da
Roberto Ciccarelli



Rifiuti, in quale prevede che: *“Le agevolazioni di cui al comma 9, sono concesse agli aventi diritto, secondo modalità stabilite, con atto dirigenziale. L’agevolazione di cui al precedente comma 9, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito sulla base dell’apposito stanziamento di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, correlata dall’attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine riportato nel comma precedente, a pena di decadenza. Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dai soggetti aventi diritto superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo. Qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l’anno di riferimento, per la parte eccedente. Il riconoscimento della agevolazione agli aventi diritto avverrà di norma mediante rideterminazione dell’importo dovuto per l’anno di riferimento, fatta salva la facoltà di applicare la medesima con le stesse tempistiche previste per l’erogazione del bonus sociale rifiuti da parte dei relativi provvedimenti di disciplina, esercitabile anche con provvedimento dirigenziale. Nella prima ipotesi di cui sopra, i contribuenti che hanno presentato regolare istanza nei termini possono sospendere il versamento del tributo fino alla pubblicazione della graduatoria di ammissione ovvero fino al ricevimento della eventuale comunicazione da parte del Comune di inammissibilità o irricevibilità della domanda o di esclusione dal beneficio. La graduatoria suddetta rappresenterà l’unico strumento di comunicazione agli interessati circa l’ammissione al beneficio richiesto ovvero l’esclusione dal beneficio medesimo”*;

RICHIAMATO ulteriormente l’art. 26 del D.Lgs 33/2013, in base al quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”*;

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 2038 del 29/07/2026, si stabiliva, tra l’altro, che la domanda per la richiesta dell’agevolazione TARI 2026, riconosciuta dal Comune di Perugia, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni dei commi 9 e 10 dell’art. 7-ter del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, doveva presentarsi, **a pena di esclusione**, esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dall’Ente, entro e non oltre il termine perentorio del **31 luglio 2026, ore 23,59**;

CONSIDERATO tuttavia che il funzionamento della piattaforma informatica predisposta dall’Ente per la presentazione delle domande di agevolazione TARI 2026 - per i problemi tecnici documentati dalla nota tecnica inviata dagli uffici dei sistemi informativi e acquisita al protocollo generale del Comune di Perugia n. 174446/2026 del 31/07/2026 - il giorno 30 luglio 2026 ha subito interruzioni che non hanno consentito ai contribuenti l’inserimento e l’invio al comune delle domande di agevolazione;

RITENUTO opportuno, in conseguenza dell’interruzione di cui sopra, verificatasi in prossimità della scadenza del bando, procedere ad una proroga del termine di presentazione delle domande di agevolazione TARI 2026 fino al termine del **5 agosto 2026, ore 23,59**;

DATO ATTO che:

- la sottoscrizione del Dirigente competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica

Firmato digitalmente da
Roberto Ciccarelli



attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall'art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

- la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente e che, pertanto, la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

1 **VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;
- il principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni ed ai fini di cui in narrativa:

1. di stabilire che la scadenza della presentazione delle domande di agevolazione TARI 2026, da parte dei soggetti interessati, è prorogata **alle ore 23,59 del giorno 05 agosto 2026;**
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 è il dott. Stefano Baldoni;
3. di inviare la presente determinazione per la pubblicazione nell'albo pretorio-on line dell'Ente.

Allegati Pubblicabili



Firmato digitalmente da
Roberto Ciccarelli

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8f68537cc0bb4d32_pades&auth=1

ID: 8f68537cc0bb4d32

